



## Provincia di Sassari

SETTORE VIII – AMBIENTE – AGRICOLTURA

### **Allegato 6 - Prescrizioni tecniche previste dall'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

*La dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione a carattere generale, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 272 comma 2, deve essere presentata al SUAP competente per territorio, o direttamente alla Provincia e per conoscenza al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competenti qualora provengano da attività residenziali o attività non produttive (enti pubblici, militari, società di diritto ONLUS, istituti religiosi, interventi temporanei e di bonifica), secondo lo schema dell'Allegato 3, debitamente compilata in ogni sua parte e accompagnata dalla documentazione tecnica di cui all'Allegato 4 incluso il quadro riassuntivo delle emissioni di cui all'Allegato 5 nel rispetto delle presenti prescrizioni.*

### **Sezione A) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali per gli impianti e le attività in deroga di cui alla parte II, allegato IV alla parte V, art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006**

Il gestore dello stabilimento dovrà rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- 1) La messa in esercizio dello stabilimento dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS competenti per territorio. La messa a regime dello stabilimento non potrà superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi trenta giorni da tale data dovrà essere effettuato un controllo analitico delle emissioni trasmettendo i risultati alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio.
- 2) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un impianto di aspirazione, convogliate a un idoneo sistema di abbattimento e quindi inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale.
- 3) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Dovranno essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza.
- 4) I gestori degli stabilimenti appartenenti alla classe II della tabella di cui all'allegato 2 al presente provvedimento dovranno assicurare il controllo analitico delle emissioni con cadenza annuale. I rapporti di prova dovranno essere trasmessi in originale alla Provincia e in copia al Dipartimento provinciale dell'ARPAS. La data e l'ora di effettuazione degli autocontrolli, preventivamente concordata con l'ARPAS in giorni non festivi o prefestivi, deve essere comunicata alla Provincia con un preavviso di almeno quindici giorni.
- 5) Per l'effettuazione degli autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie analitiche previste al riguardo dalle norme tecniche UNICHIM o altra norma nazionale o internazionale previo accordo con l'Autorità di controllo (ARPAS). Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto.
- 6) La valutazione della conformità dei valori misurati ai VLE fissati nella tabella di cui all'allegato 2 dovrà avvenire secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, in base ai quali le emissioni si considerano conformi se nel corso di una misurazione la concentrazione calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i VLE.
- 7) Dovrà essere adottato un registro di marcia degli impianti composto da pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, in cui dovranno essere indicati gli orari di inizio e fine delle operazioni di manutenzione nonché la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi (autocontrolli). Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo.



## Provincia di Sassari

### SETTORE VIII – AMBIENTE – AGRICOLTURA

- 8) Le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
- 9) In caso di anomalie di funzionamento dell'impianto, tali da non assicurare il rispetto dei limiti di emissione, dovranno essere sospese le relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dello stesso.
- 10) Al fine del contenimento di eventuali emissioni diffuse dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.
- 11) E' espressamente vietato reimmettere nell'ambiente di lavoro aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione. Il ricircolo di aria può essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e lavorazioni tenuto conto della normativa specifica per la tutela dei lavoratori e dei limiti di esposizione.
- 12) Il combustibile utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X, parte V al D.Lgs. 152/2006.
- 13) Ai fini dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, i gestori degli impianti e delle attività in argomento dovranno custodire presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale che dovrà essere resa disponibile agli Organi di controllo e di vigilanza.
- 14) Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta o autorizzazione di competenza di altri Enti.

#### **Sezione B) Impianti termici civili**

Il gestore dello stabilimento dovrà, rispettare, oltre alle prescrizioni di cui alla sezione a) le prescrizioni di seguito riportate:

- 1) Possono avvalersi dell'autorizzazione in via generale esclusivamente gli impianti termici civili che utilizzano i combustibili di seguito indicati (le cui caratteristiche sono stabilite dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.):

Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)
Biogas
Gasolio
Biomasse vegetali

L'eventuale utilizzo di combustibili diversi da quelli stabiliti comporterà necessariamente l'attivazione della procedura autorizzativa stabilita dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

- 2) I gestori degli impianti termici ricadenti nella disciplina del presente provvedimento dovranno assicurare il controllo analitico delle emissioni con cadenza annuale determinando i parametri indicati nell'allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 in ordine al combustibile utilizzato. I rapporti di prova dovranno essere trasmessi in originale alla Provincia e in copia al Dipartimento provinciale dell'ARPAS. La data e l'ora di effettuazione degli autocontrolli, preventivamente concordata con l'ARPAS in giorni non festivi o prefestivi, deve essere comunicata alla Provincia con un preavviso di almeno quindici giorni.



## Provincia di Sassari

### SETTORE VIII – AMBIENTE – AGRICOLTURA

#### **Sezione C) Impianti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato**

- 1) L'impianto di produzione di calcestruzzo preconfezionato o betonaggio è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio dei materiali inerti e del cemento, selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali impiegati nel processo produttivo, dosaggio acqua e miscelazione, carico autobetoniere.
- 2) Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri.
- 3) La conduzione degli impianti dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dello stabilimento e, a tal proposito, in caso di eccessiva ventosità, dovrà essere valutata l'opportunità di sospendere, per il tempo necessario, le fasi di lavorazione.
- 4) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (ad esempio gli sfiati dei silos di stoccaggio dei materiali) dovranno essere presidiate da un impianto di aspirazione, convogliate a un idoneo sistema di abbattimento e quindi inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale.
- 5) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Dovrà essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza.
- 6) Al fine del contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; tali emissioni, derivanti dalle varie fasi di produzione, stoccaggio e movimentazione di materie prime, dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. In particolare si dovranno predisporre idonei sistemi di inumidimento dei piazzali o la bitumatura degli stessi nelle zone interessate al movimento dei mezzi pesanti, copertura o inumidimento dei cumuli etc.. Le vie di accesso allo stabilimento e le aree all'interno dello stesso, dove di solito si ha un flusso regolare di veicoli dovranno essere tenute pulite da materiali polverulenti.
- 7) Là dove possibile, l'intera area dedicata all'attività di movimentazione degli inerti (comprese le aree di deposito e di transito dei mezzi) dovrà essere dotata di doppia barriera arborea, costituita da essenze a rapido accrescimento (ad esempio Chupressus Arizonica, Thuja Occidentalis, Laurus Nobilis ecc.). I due filari dovranno essere posizionati ad una distanza di 2-3 metri l'uno dall'altro e tra loro in posizione sfalsata. La doppia barriera arborea dovrà essere tenuta in buono stato di manutenzione;
- 8) Le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
- 9) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non assicurare il rispetto degli specifici Valori Limite di Emissione, dovrà comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi.
- 10) Il titolare dovrà adottare un apposito registro di marcia dell'impianto, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, per l'annotazione di quanto sotto specificato:
  - interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
  - guasti accidentali nonché le interruzioni dell'impianto produttivo.Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dagli Organi di Controllo e Vigilanza.
- 11) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS competenti per territorio.



## Provincia di Sassari

### SETTORE VIII – AMBIENTE – AGRICOLTURA

- 12) Ai fini dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, i titolari degli impianti e delle attività in argomento dovranno custodire presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale che dovrà essere resa disponibile agli Organi di controllo e di vigilanza.
- 13) Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta o autorizzazione di competenza di altri Enti.

#### **Sezione D) Impianti per la produzione di conglomerati bituminosi.**

- 1) L'impianto di produzione conglomerati bituminosi è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio, selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali inerti; stoccaggio bitume, essiccazione inerti, mescolazione inerti con bitume; stoccaggio conglomerati bituminosi e carico automezzi.
- 2) Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri.
- 3) La conduzione degli impianti dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dello stabilimento e, a tal proposito, in caso di eccessiva ventosità, dovrà essere valutata l'opportunità di sospendere, per il tempo necessario, le fasi di lavorazione.
- 4) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (ad esempio i camini di combustione, gli sfiati dei silos di stoccaggio dei materiali) dovranno essere presidiate da un impianto di aspirazione, convogliate a un idoneo sistema di abbattimento e quindi inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale.
- 5) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Dovrà essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza.
- 6) L'esercizio e la manutenzione degli impianti dovranno essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati, che rappresentano la massima concentrazione di sostanza che può essere emessa in atmosfera:

PROVENIENZA e COMBUSTIBILI AMMESSI	INQUINANTE	Valore Limite di Emissione mg/Nm <sup>3</sup> riferiti a un tenore volumetrico di O <sub>2</sub> nell'effluente gassoso del 17 %
Essiccazione inerti, mescolazione con bitumi Combustibili individuati nella sez. I, parte I, allegato X, parte V, D.Lgs. 152/2006	Polveri totali	20
	SOx (come SO <sub>2</sub> )	300
	S.O.T.	10

- 7) I generatori di calore utilizzati per il riscaldamento del bitume stoccato possono essere alimentati esclusivamente GPL, metano o gasolio, e dovranno rispettare i sottoelencati limiti di emissione:



## Provincia di Sassari

### SETTORE VIII – AMBIENTE – AGRICOLTURA

Tipo di combustibile	INQUINANTE	Valore Limite di Emissione mg/Nm <sup>3</sup> riferiti a un tenore volumetrico di O <sub>2</sub> nell'effluente gassoso del 3 %
GPL o metano	NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	250
Gasolio	Polveri totali	25
	NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	250
	SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> )	500

- 8) Non è autorizzato in alcuna fase lavorativa l'utilizzo di oli usati o miscele oleose. L'impresa dovrà pertanto individuare per il forno di essiccazione un combustibile, conforme alla normativa vigente, che permetta il rispetto dei limiti fissati. Di tale combustibile l'impresa dovrà conservare le fatture di acquisto per almeno 2 anni.
- 9) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS competenti per territorio. La messa a regime dell'impianto non potrà superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi trenta giorni da tale data dovrà essere effettuato il controllo analitico delle emissioni secondo quanto stabilito al successivo punto 10).
- 10) I titolari dovranno assicurare il controllo analitico delle emissioni convogliate con cadenza annuale: i rapporti di prova dovranno essere trasmessi in originale alla Provincia e in copia al Dipartimento provinciale dell'ARPAS. La data e l'ora di effettuazione degli autocontrolli, preventivamente concordata con l'ARPAS in giorni non festivi o prefestivi, deve essere comunicata alla Provincia con un preavviso di almeno quindici giorni.
- 11) Per l'effettuazione degli autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie analitiche previste al riguardo dalle norme tecniche UNICHIM o altra norma nazionale o internazionale previo accordo con l'Autorità di controllo (ARPAS). Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto.
- 12) Al fine del contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; tali emissioni, derivanti dalle varie fasi di produzione, stoccaggio e movimentazione di materie prime, dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. In particolare si dovranno predisporre idonei sistemi di inumidimento dei piazzali o la bitumatura degli stessi nelle zone interessate al movimento dei mezzi pesanti, copertura o inumidimento dei cumuli etc.. Le vie di accesso allo stabilimento e le aree all'interno dello stesso, dove di solito si ha un flusso regolare di veicoli dovranno essere tenute pulite da materiali polverulenti.
- 13) Là dove possibile, l'intera area dedicata all'attività di movimentazione degli inerti (comprese le aree di deposito e di transito dei mezzi) dovrà essere dotata di doppia barriera arborea, costituita da essenze a rapido accrescimento (ad esempio Chupressus Arizonica, Thuja Occidentalis, Laurus Nobilis ecc.). I due filari dovranno essere posizionati ad una distanza di 2-3 metri l'uno dall'altro e tra loro in posizione sfalsata. La doppia barriera arborea dovrà essere tenuta in buono stato di manutenzione;
- 14) Le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
- 15) Il titolare dovrà adottare un apposito registro di marcia dell'impianto, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, per l'annotazione di quanto sotto specificato:
- interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
  - guasti accidentali nonché le interruzioni dell'impianto produttivo;
  - la data, l'orario e i risultati dei controlli alle emissioni nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi (autocontrolli di cui al p.to 10).
- Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dagli Organi di Controllo.
- 16) Ai fini dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, i titolari degli impianti e delle attività in argomento dovranno custodire presso il proprio impianto copia della



## Provincia di Sassari

### SETTORE VIII – AMBIENTE – AGRICOLTURA

documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale che dovrà essere resa disponibile agli Organi di controllo e di vigilanza.

- 17) Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta o autorizzazione di competenza di altri Enti.

#### **Sezione E) Impianti per la frantumazione inerti.**

- 1) L'impianto di frantumazione inerti è autorizzato a svolgere le fasi di: frantumazione, vagliatura, classificazione, carico automezzi, stoccaggio e movimentazione dei materiali lapidei impiegati nel processo produttivo.
- 2) Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri.
- 3) La conduzione degli impianti dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dello stabilimento e, a tal proposito, in caso di eccessiva ventosità, dovrà essere valutata l'opportunità di sospendere, per il tempo necessario, le fasi di lavorazione.
- 4) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un impianto di aspirazione, convogliate a un idoneo sistema di abbattimento e quindi inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale.
- 5) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Dovrà essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza.
- 6) I sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione convogliata di polveri totali non superiore a:

INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE a 0°C e 0,101 MPa
Polveri totali	10 mg/m <sup>3</sup>

- 9) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS competenti per territorio. La messa a regime dell'impianto non potrà superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi trenta giorni da tale data dovrà essere effettuato il controllo analitico delle emissioni secondo quanto stabilito al successivo punto 7).
- 7) I titolari dovranno assicurare il controllo analitico delle emissioni convogliate con cadenza annuale: i rapporti di prova dovranno essere trasmessi in originale alla Provincia e in copia al Dipartimento provinciale dell'ARPAS. La data e l'ora di effettuazione degli autocontrolli, preventivamente concordata con l'ARPAS in giorni non festivi o prefestivi, deve essere comunicata alla Provincia con un preavviso di almeno quindici giorni.
- 8) Per l'effettuazione degli autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie analitiche previste al riguardo dalle norme tecniche UNICHIM o altra norma nazionale o internazionale previo accordo con l'Autorità di controllo (ARPAS). Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto.



## Provincia di Sassari

### SETTORE VIII – AMBIENTE – AGRICOLTURA

- 9) Al fine del contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; tali emissioni, derivanti dalle varie fasi di produzione, stoccaggio e movimentazione di materie prime, dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. In particolare si dovranno predisporre idonei sistemi di inumidimento dei piazzali o la bitumatura degli stessi nelle zone interessate al movimento dei mezzi pesanti, copertura o inumidimento dei cumuli etc.. Le vie di accesso allo stabilimento e le aree all'interno dello stesso, dove di solito si ha un flusso regolare di veicoli dovranno essere tenute pulite da materiali polverulenti.
- 10) Là dove possibile, l'intera area dedicata all'attività di movimentazione degli inerti (comprese le aree di deposito e di transito dei mezzi) dovrà essere dotata di doppia barriera arborea, costituita da essenze a rapido accrescimento (ad esempio Chupressus Arizonica, Thuja Occidentalis, Laurus Nobilis ecc.). I due filari dovranno essere posizionati ad una distanza di 2-3 metri l'uno dall'altro e tra loro in posizione sfalsata. La doppia barriera arborea dovrà essere tenuta in buono stato di manutenzione;
- 11) Le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
- 12) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non assicurare il rispetto degli specifici Valori Limite di Emissione, dovrà comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi.
- 13) Il titolare dovrà adottare un apposito registro di marcia dell'impianto, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, per l'annotazione di quanto sotto specificato:
  - interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
  - guasti accidentali nonché le interruzioni dell'impianto produttivo;
  - la data, l'orario e i risultati dei controlli alle emissioni nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi (autocontrolli di cui al p.to 7).Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dagli Organi di Controllo e Vigilanza.
- 15) Ai fini dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, i titolari degli impianti e delle attività in argomento dovranno custodire presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale che dovrà essere resa disponibile agli Organi di controllo e di vigilanza.
- 16) Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta o autorizzazione di competenza di altri Enti.

#### **Sezione F) Prescrizioni generali per le attività di cava**

- 1) L'attività di cava è autorizzata a svolgere le fasi di: perforazione e brillamento mine; scavo ed estrazione minerali; stoccaggio, selezionatura, pesatura e movimentazione materiali; carico e scarico automezzi.
- 2) La conduzione delle attività dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dello stabilimento e, a tal proposito, in caso di eccessiva ventosità, dovrà essere valutata l'opportunità di sospendere, per il tempo necessario, le fasi di lavorazione.
- 3) Al fine del contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; tali emissioni, derivanti dalle varie fasi di produzione, stoccaggio e movimentazione di materie prime, dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. In particolare si dovranno predisporre idonei sistemi di inumidimento dei piazzali o la bitumatura degli stessi nelle zone interessate al movimento dei mezzi pesanti, copertura o inumidimento dei cumuli etc.. Le vie di accesso allo stabilimento e le aree all'interno dello stesso, dove di solito si ha un flusso regolare di veicoli dovranno essere tenute pulite da materiali polverulenti.
- 4) Là dove possibile, l'intera area dedicata all'attività di movimentazione degli inerti (comprese le aree di deposito e di transito dei mezzi) dovrà essere dotata di doppia barriera arborea, costituita da essenze a rapido accrescimento (ad esempio Chupressus Arizonica, Thuja Occidentalis, Laurus Nobilis ecc.). I due filari dovranno essere posizionati ad una distanza di 2-3 metri l'uno dall'altro e



## Provincia di Sassari

### SETTORE VIII – AMBIENTE – AGRICOLTURA

tra loro in posizione falsata. La doppia barriera arborea dovrà essere tenuta in buono stato di manutenzione;

- 5) Il titolare dovrà adottare un apposito registro di marcia dell'impianto, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, per l'annotazione di quanto sotto specificato:
  - data e ora di funzionamento dell'impianto, con cadenza giornaliera;Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dagli Organi di Controllo e Vigilanza.
- 6) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS competenti per territorio.
- 7) Ai fini dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, i titolari degli impianti e delle attività in argomento dovranno custodire presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale che dovrà essere resa disponibile agli Organi di controllo e di vigilanza.
- 8) Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta o autorizzazione di competenza di altri Enti.

#### **Sezione G) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso**

- 1) Gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le fasi di lavaggio, centrifugazione, asciugatura, deodorizzazione, distillazione e recupero solvente.
- 2) Tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio. Gli impianti sono dotati di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorificazioni necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.
- 3) L'esercizio e la manutenzione delle macchine lavasecco devono essere tali da garantire una emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni Kg di prodotto pulito e asciugato.
- 4) Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso.
- 5) Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare il piano di gestione dei solventi di cui alla parte V dell'allegato III alla parte V del T.U.A., il gestore deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:
  - Il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in Kg (**A**);
  - La data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in Kg (**B**);
  - Giornalmente, il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in Kg (**C**), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in Kg;
  - La data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in Kg (**D**);
  - Il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare di considerato, in Kg (**E**).
- 6) Annualmente deve essere elaborato il piano di gestione dei solventi verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20 g/Kg.  
Si riporta di seguito il modello del PIANO ANNUALE DI GESTIONE SOLVENTI da compilare per ogni macchina e da aggiornare con periodicità annuale e conservare presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo:





## Provincia di Sassari

SETTORE VIII – AMBIENTE – AGRICOLTURA

### Piano annuale di gestione dei solventi ANNO 20\_\_\_/20\_\_\_

Capacità lavorativa macchina (kg di indumenti/ciclo): \_\_\_\_\_

MESE	AGGIUNTE SOLVENTE (Kg)	QUANTITATIVI LAVATI (Kg)
1:		
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		
9:		
10:		
11:		
12:		
<b>TOTALI</b>	<b>B =</b>	<b>C =</b>

Devono essere compilate sia le caselle relative ad ogni mese che quelle relative ai totali.

- A** = Quantitativo (espresso in Kg) di solvente presente nella macchina alla data di registrazione.  
**B** = Quantitativo totale (espresso in Kg) di solvente utilizzato nei 12 mesi.  
**C** = Quantitativo totale (espresso in Kg) di tessuto o pellame lavato nei 12 mesi.  
**D** = Quantitativo (espresso in Kg) di solvente presente nella macchina al termine del periodo di registrazione.  
**E** = Quantitativo (espresso in Kg) di solvente presente nei rifiuti raccolti e smaltiti nei 12 mesi.

Il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato annualmente verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20 g, ovvero che:

$$\frac{A+B-D-E}{C} = \text{—————} = < 0,020$$

- 7) Ai fini dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, i titolari degli impianti e delle attività in argomento dovranno custodire presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale, nonché copia delle registrazioni di cui al punto 5), il/i piano/i di gestione dei solventi presentato/i (come descritto al punto 6) e la documentazione attestante l'acquisto dei solventi ed i formulari dello smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere resa disponibile agli Organi di controllo e di vigilanza. Copia del piano di gestione dei solventi dovrà essere trasmessa alla Provincia entro il 15 di Febbraio dell'anno successivo.



## Provincia di Sassari

### SETTORE VIII – AMBIENTE – AGRICOLTURA

#### **Sezione H) linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue**

- 1) Rientrano nella presente autorizzazione gli stabilimenti ove siano presenti linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità superiore o uguale a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e superiore a 10 m<sup>3</sup>/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti, ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.
- 2) Si intendono per linee di trattamento fanghi quella porzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue dedicata alla funzione di stabilizzazione e trattamento dei fanghi originatisi durante il processo depurativo delle acque. Tali linee sono comprensive degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, domestiche, assimilate alle domestiche e sono costituite da una o più delle seguenti fasi:
  - Letto di essiccamento;
  - Ispessimento;
  - Stabilizzazione biologica;
  - Stabilizzazione chimica;
  - Disidratazione meccanica;
  - Digestione aerobica e anaerobica;
  - Movimentazione dei fanghi;
  - Stoccaggio.
- 3) Non possono aderire all'autorizzazione generale i gestori di impianti di depurazione collocati all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alla gestione rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e i trattamenti termici dei fanghi (essiccatori e forni di incenerimento di vario tipo).
- 4) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione e inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale.
- 5) Tutte le fasi per l'attività di trattamento fanghi, in relazione alla capacità di trattamento dell'impianto, devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene. A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:
  - limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
  - minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte;
  - installazione delle apparecchiature di trattamento meccanico per la disidratazione dei fanghi in ambienti chiusi dotati di sistema aspirante. Le emissioni devono essere convogliate ad un sistema di trattamento effluenti (biofiltri, abbattitori a carboni attivi, abbattitori a umido ecc. ecc.), prima dell'invio in atmosfera se la portata odorosa emessa è > 10.000 ouE/s. Qualora questo non fosse tecnicamente ed economicamente possibile si dovranno predisporre degli accorgimenti idonei alternativi, quali ad esempio sistemi di nebulizzazione di prodotti deodorizzanti;
  - provvedere con periodicità stabilite da apposite procedure aziendali ad una manutenzione efficace degli impianti in ogni loro parte, comprensive delle misure straordinarie.
- 6) Al fine del contenimento di eventuali emissioni diffuse dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- 7) L'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione indicati nel presente provvedimento; per gli inquinanti non espressamente indicati in tabella restano validi i valori limite di emissione fissati nell'allegato I, parte quinta del D.Lgs. 152/2006.



## *Provincia di Sassari*

### SETTORE VIII – AMBIENTE – AGRICOLTURA

- 8) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni, a questa Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS, competenti per territorio. La messa a regime dell'impianto non potrà superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio.
- 9) Le operazioni di manutenzione degli eventuali impianti di abbattimento degli inquinanti presenti dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
- 10) Il titolare dovrà adottare un apposito registro di marcia dell'impianto, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, per l'annotazione di quanto sotto specificato:
  - data e ora di inizio e fine delle operazioni di manutenzione;Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dagli Organi di Controllo e Vigilanza.
- 11) Ai fini dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, i titolari degli impianti e delle attività in argomento dovranno custodire presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale che dovrà essere resa disponibile agli Organi di controllo e di vigilanza.
- 12) Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta o autorizzazione di competenza di altri Enti.